

Sentenza del 11/09/2018 n. 563 - Comm. Trib. Reg. per il Molise Sezione/Collegio 1

Intitolazione:

Non disponibile

Massima:

Non disponibile

Testo:

RITENUTO IN FATTO

1. La società cooperativa propone tempestivo appello avverso la sentenza n. del (dep. il della CTP di che ha respinto il suo ricorso avverso l'avviso di cui in epigrafe, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha accertato per l'anno di imposta 2007 maggiori imposte a titolo di IRES (Euro 39.544,00), IRAP (Euro 6.186,00) e IVA (Euro 4.714,00) e ha applicato le relative sanzioni e interessi, e l'ha condannata alle spese.

2. Articolando tre motivi, chiede che in riforma della sentenza appellata venga annullato l'avviso di accertamento, con condanna dell'Ufficio alle spese.

2. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate che eccepisce l'inammissibilità dell'appello perché propone domande nuove e, in subordine, ne chiede il rigetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. L'appello è inammissibile.

4. La sentenza della CTP è stata pubblicata il mediante deposito in segreteria. L'appello è stato spedito all'Agenzia delle Entrate mediante il giorno martedì 22/04/2014, a mezzo servizio di posta privata ("S.P." di N.M.).

4.1. E' noto che, in tema di contenzioso tributario, la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato deve ritenersi inesistente, e come tale non suscettibile di sanatoria, atteso che l'**art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 261 del 1999**, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce che per esigenze di ordine pubblico sono comunque affidati in via esclusiva alle Poste Italiane s.p.a. le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla **l. n. 890 del 1982**, tra cui vanno annoverate quelle degli atti tributari sostanziali e processuali (Sez. 6-5, n. 19467 del 30/09/2016, Rv. 641243; nello stesso senso, Sez. 6-5, n. 27021 del 19/12/2014, Rv. 634225, secondo cui il **d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261**, pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della direttiva 97/67/CE, continua a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale (Ente Poste) gli invii raccomandati attinenti le procedure amministrative e giudiziarie. *Ne consegue che è inammissibile l'atto di appello notificato mediante servizio di posta privata, trattandosi di una notificazione inesistente, insuscettibile di sanatoria e non assistita dalla funzione probatoria che l'**art. 1, lett. i) del d.lgs. n. 261 del 1999** ricollega alla nozione di invii raccomandati;* Sez. 6-2, n. 2262 del 31/01/2013, Rv. 625082).

4.2. Ne consegue che la contribuente è definitivamente decaduta dalla possibilità di impugnare la sentenza.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza (1).

P.Q.M.

La Commissione definitivamente pronunciando:

- dichiara inammissibile l'appello;

- condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese del grado che liquida in complessivi € 1.450,00 .

(1) Fase di studio della controversia: Euro 1.450,00; Fase introduttiva del giudizio: Euro 675,00. Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5: Euro 3.678,00; Riduzione del 20% Euro 675,00; Compenso al netto delle riduzioni: Euro 1450,00

